

LEGGE 18 settembre 2023, n. 127

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. (23G00139)

(GU n.223 del 23-9-2023)

Vigente al: 24-9-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 settembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « articolo 10, lettere m), n), e o)» sono sostituite dalle seguenti: « articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o)».



All'articolo 2:

al comma 2, le parole: « al citato articolo 8 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 »;
al comma 3, le parole: « sede INPS» sono sostituite dalle seguenti: « sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ».

All'articolo 3:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

« 1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « legge n. 197 del 2022 » il segno di interpunzione « , » e' soppresso;

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il termine per il trasferimento delle somme di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e' differito al 30 settembre 2023 ».

